



AcegasApsAmga S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione
e al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P.IVA Reg. Imp. TS 00930530324
Cap. Soc. i.v. € 284.677.323,84
www.acegasapsamga.it

Politica Unbundling Funzionale

**Clausole contrattuali di riservatezza
in materia di separazione funzionale
per l'approvvigionamento di beni, servizi
e lavori esterni al Gruppo societario**

STATO DEL DOCUMENTO	Rev. 3	Oggetto/Natura delle modifiche TIUF 22 giu 2015, n. 296/2015/R/com; aggiornamento logo aziendale	
REDAZIONE E APPROVAZIONE DOCUMENTO	Sigla Gestore Indipendente	Data 21/11/2017	Firma Roberto Gasparetto

Sede legale

Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. 040.7793111 fax 040.7793427
info.ts@acegasapsamga.it

Sede operativa di Padova

Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova
tel. 049.8280511 fax 049.8701541
info.pd@acegasapsamga.it

Sede operativa di Udine

Via del Cottonificio 60 33100 Udine
tel. 0432.093111 fax 0432.093493
info.ud@acegasapsamga.it

INDICE

1 -	Generalità e ambito di applicazione	3
2 -	Definizioni	3
3 -	Rispetto delle finalità della separazione funzionale	4
4 -	Obblighi di riservatezza	5
5 -	Richiesta di informazioni, verifiche ed ispezioni	7
6 -	Penali	8
7 -	Documentazione allegata	9

1 - Generalità e ambito di applicazione

Le presenti clausole sono predisposte dal Gestore Indipendente in attuazione delle regole di separazione funzionale previste dalla deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com e costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali stipulati da AcegasApsAmga S.p.A. (di seguito: AcegasApsAmga), o per conto della stessa, con soggetti terzi esterni al Gruppo societario, per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

Il presente documento viene richiamato nel Piano degli Adempimenti previsto dal TIUF all'art. 14.5, e risponde all'art 14.4 che prescrive che il Gestore Indipendente assicuri che gli acquisti di beni e servizi, necessari all'attività di cui è responsabile, avvengano nei principi di economicità ed efficienza, e che a tal fine non possa essere vincolato ad acquisirli nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di questa.

Per assicurare la necessaria riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili, prevista dall'art. 18.3 del TIUF, nei rapporti contrattuali di approvvigionamento, il Gestore Indipendente prevede l'inclusione e l'applicazione di clausole volte al rispetto delle finalità della separazione funzionale anche in presenza di contratti con soggetti terzi esterni al gruppo.

In particolare, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'applicazione di dette clausole, costituiscono parte degli oneri generali contrattualmente assunti dal Fornitore e s'intendono compensati con i prezzi e/o corrispettivi delle prestazioni oggetto di fornitura.

Eventuali modifiche e/o deroghe alle presenti clausole dovranno essere approvate e motivate dal Gestore Indipendente.

2 - Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle presenti clausole contrattuali, si adottano le seguenti definizioni:

- » AEEGSI - è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (già AEEG);
- » Committente - è AcegasApsAmga
- » Fornitore - è la persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida l'approvvigionamento di beni, servizi o lavori;
- » Rapporto contrattuale - è l'accordo perfezionato mediante contratto o altro documento di acquisto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.

3 - Rispetto delle finalità della separazione funzionale

3.1 - Il Fornitore è consapevole che AcegasApsAmga è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato Unbundling Funzionale approvato dall'AEEGSI con la deliberazione 296/2015/R/com. Tali regole, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

In particolare, AcegasApsAmga nello svolgimento delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, è obbligata a:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

3.2 - Il Fornitore è tenuto, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a garantire che, nell'esecuzione delle prestazioni, non siano attuati comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale di cui al precedente comma. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti hanno importanza essenziale per l'esercizio delle attività svolte da AcegasApsAmga, e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'AEEGSI.

3.3 - Qualora la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi di separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall'AEEGSI, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva e/o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non sia di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, o qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettantegli in base al presente rapporto

e alle norme applicabili.

3.4 - In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi corrisposti da AcegasApsAmga per eventuali sanzioni irrogate dall'AEEGSI e/o dovuti ai mancati incentivi percepiti

4 - Obblighi di riservatezza

4.1 - Fermi restando i vincoli di riservatezza previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto contrattuale, il Fornitore s'impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica esercite da AcegasApsAmga, in particolare quelle commercialmente sensibili, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

4.2 - Costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati e le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la corretta competizione tra gli operatori. Le informazioni commercialmente sensibili sono state preventivamente individuate dal Gestore Indipendente e sono contenute nell'elenco di cui all'Allegato Individuazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili per l'attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica alle presenti clausole, e Piano degli Adempimenti. Detto elenco è soggetto a revisione periodica da parte del Gestore Indipendente e in base a ciò, La Committente comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

4.3 - In particolare, il Fornitore s'impegna a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della Committente, per le finalità inerenti all'esecuzione del rapporto contrattuale;
- b) garantire che nessuna informazione commercialmente sensibile sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di

preventiva autorizzazione scritta della Committente, sentito il GI.

- c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco di documenti, informazioni e dati acquisiti in qualsiasi modo durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
- f) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti correttamente e in conformità alle disposizioni contrattuali;
- g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione delle prestazioni in essere e, in ogni caso, alla cessazione del rapporto contrattuale.

4.4 - Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, i suoi collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.

4.5 - In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare o risolvere la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente rapporto ed alle norme applicabili. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

4.6 - In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi eventualmente corrisposti da AcegasApsAmga per le sanzioni irrogate dall'AEEGSI o da

altre autorità di vigilanza, e/o degli importi dovuti ai mancati incentivi percepiti

5 - Richiesta di informazioni, verifiche ed ispezioni

5.1 - Il Fornitore è a conoscenza del fatto che AcegasApsAmga ha istituito un Gestore Indipendente, delegato all'amministrazione delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica. Il Gestore Indipendente, per espressa previsione normativa, è tenuto a verificare e garantire il rispetto delle regole di separazione funzionale, nonché l'osservanza delle misure attuative adottate nella gestione delle suddette attività.

5.2 - In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, pertanto, la Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni e, con un congruo termine di preavviso, l'eventuale predisposizione di report e/o relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni affidate al Fornitore stesso, in ordine al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.

5.3 - Inoltre, la Committente avrà diritto di eseguire verifiche e ispezioni sia presso le proprie sedi, ovvero in disponibilità, durante l'esecuzione delle prestazioni da parte del personale del Fornitore - nonché dei suoi consulenti e subfornitori - sia presso l'azienda e le sedi del Fornitore medesimo, al fine di accertare il rispetto e l'osservanza di quanto stabilito al precedente comma 5.1. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso la sede del Fornitore, la Committente dovrà comunicare la data della visita per iscritto, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, e l'accesso dovrà essere eseguito durante il normale orario di lavoro.

5.4 - Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa portare a termine nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato a:

- a) fornire qualsiasi informazione in merito ai modi di svolgimento delle prestazioni affidate;
- b) esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alle prestazioni; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste della Committente, entro il tempo definito dalla stessa, dalla conclusione delle operazioni di verifica;

- c) consentire alla Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento delle prestazioni.

Le eventuali verifiche e ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, con redazione di un verbale delle operazioni compiute.

5.5 - Qualora il Fornitore:

- a) non trasmetta i dati e le informazioni richieste;
- b) non predisponga report e/o relazioni richieste sull'andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni, senza indicare validi motivi;
- c) non permetta alla Committente di compiere le verifiche e le ispezioni;

o nel caso in cui:

- d) le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole di separazione funzionale;

la Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 (trenta) giorni per adempiere i suddetti obblighi d'informazione o per eliminare le violazioni riscontrate. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

6 - Penali

6.1 - Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal rapporto contrattuale in essere o dalla legge, in caso di accertata violazione dell'obbligo di riservatezza di cui ai precedenti art. 3 e 4, in particolare sulle informazioni commercialmente sensibili, la Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari al 2,5% del valore del corrispettivo contrattuale.

6.2 - In caso di pluralità di violazioni la Committente potrà cumulare più penali. Resta inteso che le penali tutte e cumulativamente considerate, non potranno superare l'importo massimo del 10% del corrispettivo contrattuale.

6.3 - La Committente contesterà per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali svolte, oppure richiesto direttamente al Fornitore.

6.4 - L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quali sanzioni irrogate o mancati incentivi percepiti, quando ne ricorrano i presupposti. L'ammontare del risarcimento dei danni non potrà comunque essere superiore al valore del corrispettivo contrattuale.

7 - Documentazione allegata

7.1 - Alle presenti clausole è allegato il seguente documento:

- Allegato: Individuazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili per l'attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica